



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BARLETTA ANDRIA TRANI E FOGGIA

Foggia,

Alla **Direzione Generale Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio**
dg-abap@pec.cultura.gov.it

Alla **Direzione Generale Archeologia
Belle Arti e Paesaggio - Servizio V**
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Prot. n.

Class 34.7.16

Oggetto: **PROPOSTA DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL CONTESTO
“TIATI – TEANUM APULUM – CIVITATE E BASSA VALLE DEL FORTORE” ai sensi dell’art
136, c. 1, lett. c) e d) dell’art 138 c.3, dell’art 139 c.1 e dell’art. 141, c.1, del D.lgs. n. 42/2004
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI**

In relazione alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’oggetto, si rappresenta quanto segue:

- I Comuni interessati hanno correttamente adempiuto all’obbligo di pubblicazione della proposta de quo e pedissequa documentazione allegata sui rispettivi albi pretori ex art 139 comma 1 D.lgs. 42/2024, come di seguito indicato:

Comune	Data pubblicazione
Casalnuovo Monterotaro	21 dicembre 2023
Casalvecchio di Puglia	11 dicembre 2023
Castelnuovo della Daunia	19 dicembre 2023
Lesina	18 dicembre 2023
San Paolo di Civitate	11 dicembre 2023
Serracapriola	12 dicembre 2023
Torremaggiore	13 dicembre 2023

- Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione ne è stata data notizia (ex art. 139 comma 2 D.lgs 42/2004) in data 26.01.2024 su Repubblica, La Gazzetta del Mezzogiorno - ed. Capitanata e Il Quotidiano di Foggia e Bari;
- all’esito degli adempimenti di cui all’art. 139 commi 1 e 2 D.Lgs. 42/2024, sono pervenute a questa Soprintendenza le osservazioni delle società e/o proprietari di seguito indicati:

Nominativo/denominazione osservante	N. Allegati e Protocollo interno
-------------------------------------	----------------------------------



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per le province di Barletta –Andria Trani E Foggia
Via Valentini Alvarez, 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341
PEO: sabap-fg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it
Sito web: www.sabapfoggia.cultura.gov.it

IVPC POWER SRL	All. 1 osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3907 10.04.2024) + All. 2 analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3870 9.04.2024)
LUCKY WIND SPA	All. 3 osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3874 9.04.2024) + All. 4 analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3980 10.04.2024)
RENVICO ITALY SRL	All. 5 osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4010 11.04.2024)
REPOWER SRL	All. 6 osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4015 11.04.2024)
ETAV SRL	All. 7 osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4468 22.04.2024)
SUD ENERGY SRL	All. 8 osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4012 11.04.2024)
TERNA RETE NAZIONALE ELETTRICA SPA	All. 9 osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3912 10.04.2024)
VIGREEN SRL	All. 10 osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3913 10.04.2024)
WHYSOL – E SVILUPPO SRL	All. 11 osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4003 11.04.2024)
RENANTIS SRL	All. 12 osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3937 10.04.2024)
SOLAR ELECTRIC SRL	All. 13 osservazioni + analisi critica della proposta di vincolo (prot. n. SABAP-FG 4006 11.04.2024)
PROPRIETARI (BIANCHI ROSALBA – +1) a mezzo Avv. Ferrero	All. 14 prot. n. SABAP-FG 4004 11.04.2024
PACIFICO Acquamarina 1 SRL	All. 15 osservazioni + analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3833 9.04.2024)
PACIFICO 2 Acquamarina 1 SRL	All. 16 osservazioni + analisi critica alla proposta di vincolo (prot. SABAP-FG n. 3831 9.04.2024)
PROPRIETARI (D'ONOFRIO GIUSEPPE e altri):	All. 17 osservazioni (prot. SABAP-FG n. 3988 10.04.2024)
PROPRIETARI (LOMBARDI ROCCO e altri)	All. 18 osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4013 11.04.2024)
PROPRIETARI (DI PIERRO CONSIGLIA e altri)	All. 19 osservazioni (prot. SABAP-FG n. 4029 11.04.2024)
COMUNE DI LESINA	All. 20 osservazioni (prot. SABAP-FG n.2378 28.02.2024)

In via preliminare si rileva che, fatta eccezione per le osservazioni formulate dalle società TERNA Rete Elettrica Nazionale spa, ETAV s.r.l e i “Proprietari” Sigg. DI



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per le province di Barletta –Andria Trani E Foggia

Via Valentini Alvarez, 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341

PEO: sabap-fg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Sito web: www.sabapfoggia.cultura.gov.it

PIERRO Consiglia e altri e Comune di Lesina (per cui si procederà ad enucleare controdeduzioni ad *hoc*) tutte le osservazioni, adducono contestazioni e motivi di doglianza pressoché identici e sovrapponibili.

Pertanto, al fine di formulare le presenti controdeduzioni, si procederà ad una trattazione unitaria valevole per tutti i soggetti osservanti, con alcune precisazioni che saranno oggetto di puntuale analisi nel prosieguo della presente nota.

Di seguito le **principali contestazioni** comuni formulate dagli osservanti e pedissequa controdeduzioni che, la Scrivente, per sopperire ad esigenze di ordine espositivo, enuclea ricalcando la suddivisione per paragrafi e sottoparagrafi utilizzata nelle osservazioni:

1. SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE E ASSENZA DEI REQUISITI NECESSARI PER LA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART 136 C. 1 L.C) DEL D.LGS. 42/2004

Nel presente paragrafo:

➤ **VIENE OSSERVATO** che la proposta di vincolo ha ad oggetto un'area eccessivamente estesa (213 kmq) in assenza di adeguate ragioni e motivi che ne giustificano una tale estensione e in presenza di una valutazione poco approfondita di quelle che sono le differenti peculiarità di un territorio così vasto.

SI RISPONDE che l'eccezione sollevata non corrisponde a verità in quanto nella Relazione Tecnica allegata alla Proposta di vincolo vi è una puntuale analisi e descrizione delle molteplici e differenti peculiarità del contesto oggetto dell'odierna proposta.

Anche l'eccessiva dimensione eccessiva dell'area in oggetto (213 kmq) è totalmente inconferente. In ordine all'estensione territoriale del vincolo, le motivazioni addotte dalla Soprintendenza nell'ambito della sua discrezionalità tecnica altamente qualificata danno conto di una serie di condizioni del tutto proporzionate alle dimensioni ed allo stato dei luoghi e niente affatto eccezionali in relazione al contesto paesaggistico interessato. Questo Istituto ha svolto un'istruttoria lunga, ampia e complessa, scevra da ogni possibile profilo di illogicità, incoerenza e non proporzionalità, nel corso della quale ha messo a sistema le numerose fonti ed esperienze pregresse in materia di paesaggio.

L'attività svolta rientra dunque nelle prerogative che attengono alla discrezionalità tecnica della Soprintendenza.

Si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale, oramai granitico (cfr. da ultimo TAR Puglia n.1303/2023), riaffermato di recente anche dal Consiglio di Stato, Ad. Plen. 13 febbraio 2023 n. 5, per cui in sede di giurisdizione di legittimità l'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela potrà essere sindacato sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche; non sarà, invece, ammissibile alcun sindacato di tipo sostitutivo che vada a sovrapporre a una valutazione connotata da discrezionalità tecnica, implicante l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari della storia, dell'arte e dell'architettura e caratterizzata da ampi margini di



opinabilità, una valutazione alternativa, parimenti opinabile (come è stato già chiarito da Cons. giust. amm. Sicilia, 7 maggio 2021, n. 406; Consiglio di Stato, sez. VI, 4 settembre 2020 n. 5357, cfr. anche ex plurimis, Cons.Stato n.1510/2022; Cons. Stato, Sez. IV, n. 738/2019, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4466/2018).

- **VIENE OSSERVATO** che l'elaborato "Relazione Generale si limita a elencare le caratteristiche dell'area in funzione per lo più descrittiva dei tratti identitari dell'area medesima senza offrire adeguata rappresentazione di quali valori estetici dovrebbero essere tutelati con la Proposta de quo. Non è sufficiente (a parere degli osservanti) la presenza del mero valore identitario dei luoghi (che costituisce solo un motivo aggiunto) al fine di poter dichiarare la presenza di un notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art 136 comma 1 lett. c) del D.lgs. 42/2004, configurandosi, in tal caso, "eccesso di tutela". Di contro sarebbe necessaria la presenza contestuale di valori tradizionali ed estetici. A sostegno di tale assunto è richiamata la giurisprudenza del TAR LAZIO (sent. N. 1080/ 2021) e del TAR MOLISE (sent. N. 392/2022) per cui *"occorre un rigoroso onere motivazionale, che non può limitarsi al richiamo del mero valore identitario dell'area, ma deve estendersi all'analitica illustrazione delle caratteristiche concrete del paesaggio agrario che lo rendono eccezionale sotto il profilo paesistico"*.

SI RISPONDE che l'eccezione sollevata è totalmente inconferente nel caso di specie, in quanto l'obiettivo della proposta è la tutela del paesaggio ovvero sia degli elementi naturali presenti, afferenti alla struttura idro-geo-morfologica ed ecosistemica ambientale, sia di quelli derivanti dall'interazione uomo -natura, afferenti alla struttura antropica e storico-culturale per cui la tutela del valore identitario che ne deriva ne è una conseguenza. Nella Relazione sono state puntualmente descritte le caratteristiche concrete del paesaggio che lo rendono eccezionale sotto il profilo paesistico.

Fermo ed impregiudicato quanto sopra dedotto si ritiene altresì che detta osservazione confligga con il principio per cui il potere di apposizione del vincolo paesaggistico è estrinsecazione di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, tra l'altro sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti della logicità della motivazione, ovvero con riferimento all'esistenza e alla errata rappresentazione dei presupposti di fatto cui l'attività valutativa fa riferimento.

L'osservazione formulata mira infatti a demolire con un approccio analitico, capillare e quasi contabile le modalità di esercizio di detto potere discrezionale tecnico, altamente qualificato, qualificandolo come un potere, esercitato con carenza di istruttoria, di motivazione e dei requisiti necessari per la dichiarazione di notevole interesse pubblico, sconfinando l'osservazione nell'area riservata al Ministero della cultura nelle scelte di merito e nell'esercizio del suo potere di valutazione, insindacabili anche dal Giudice amministrativo.

L'apparato conoscitivo, sulla base sono state redatte la Relazione e la Disciplina d'uso, è il risultato anche di osservazioni finalizzate ad una corretta percezione dell'insieme paesaggistico, mediante le quali è stato possibile prendere



direttamente atto dei valori e delle peculiarità, che contraddistinguono l'ambito paesaggistico in oggetto.

Si rileva altresì che, come condivisibilmente rilevato dal Consiglio di Stato (sentenza n.10624/2022) “se l'interessato non assolve all'onere di metterne seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica seguita dalla P.A. procedente, poiché “si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato. Non si tratta dunque di garantire all'Amministrazione un privilegio di insindacabilità, ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione”

2. SULLA ILLOGICITA' MANIFESTA DELLA PROPOSTA

Nel presente paragrafo:

- **VIENE OSSERVATO** che la proposta *de quo* sarebbe viziata da “*illogicità manifesta*” in quanto questa Soprintendenza da un lato sosterrrebbe l'esigenza di tutelare il paesaggio esistente, dall'altro ammetterebbe che nel medesimo contesto territoriale sussistano già altri impianti eolici e fotovoltaici “sulla sinistra idrografica del fiume Fortore, sia lungo il versante che in campo aperto”. A sostegno della propria tesi si richiama il D.lgs 199-2021 art 20 comma 8 lett. C-ter, n. 2 per cui sono considerate aree idonee all'installazione “*le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento*”;

SI RISPONDE che anche tale contestazione è meramente dilatoria e non corrisponde al vero in quanto non sussiste alcuna illogicità nella proposta di vincolo, anzi. La preesistenza di impianti rinnovabili realizzati in passato senza il controllo di una pianificazione a scala territoriale, gestiti da logiche locali senza alcun confronto con i caratteri strutturali del paesaggio e con i suoi elementi identitari, giustifica, a maggior ragione, la necessità di intervenire con disposizioni più restrittive di tutela enucleate nella proposta di vincolo, al fine di salvaguardare e preservare al meglio ciò che resta del pregio paesaggistico del contesto di riferimento.

Gli impianti FER esistenti, installati in assenza di una specifica pianificazione coerente con gli elementi strutturanti del paesaggio, hanno determinato trasformazioni irreversibili dello stesso. Infatti la diffusione di impianti FER nel territorio agricolo senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area ne ha prodotto un forte impatto negativo.



Si rileva che alcune società osservanti, nonché i “Proprietari” nell’eccepire l’illogicità della Proposta hanno addotto altresì che questa Soprintendenza “da un lato prende atto della modificazione antropica dell’area oggetto dell’opponendo vincolo e successivamente sottolinea che permangono ancora evidenti i caratteri identitari del paesaggio”.

SI RISPONDE che anche tale eccezione non gode di pregio e non mina l’evidente logicità della Proposta de quo. Come sarà controdedotto anche nel prosieguo della presente nota l’avvenuta e progressiva modificazione antropica dell’area di interesse e la contestuale permanenza di evidenti caratteri identitari del paesaggio rafforzano, a maggior ragione, la necessità di questa Soprintendenza di intervenire con disposizioni più restrittive di tutela nella proposta di vincolo, al fine di salvaguardare e preservare al meglio ciò che residua del valore paesaggistico ed identitario del contesto di riferimento. Pertanto la Proposta non è viziata sotto il profilo della logicità.

3. SUL CONTRASTO CON IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE ED EUROUNITARIO IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Nel presente paragrafo:

- **VIENE OSSERVATO** che la Proposta in esame e in particolare il divieto [generale e] aprioristico alla realizzazione di impianti di produzione di energia previsto dall’art. 3 della Normativa d’uso allegata alla proposta, risulta essere in palese contrasto con il quadro normativo vigente che esprime un assoluto favor alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile

SI RISPONDE che non sussiste un divieto generale ed aprioristico alla realizzazione di impianti di produzione di energia (come erroneamente sostenuto nelle osservazioni formulate), ma una oculata limitazione (espletata per le rispettive componenti delle strutture paesaggistiche individuate) perfettamente coerente con le esigenze di tutela sottese alla Proposta di vincolo.

Nello specifico la normativa d’uso prevede che siano ammesse:

b3) l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile delle tipologie di seguito indicate, realizzati in edifici esistenti, purché collocati in modo da garantire che essi non siano percepibili dall’esterno, ovvero siano integrati con gli edifici:

- *impianti fotovoltaici e di solare termico;*
- *singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti, con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;*
- *impianti a biomassa, biogas o gas residuati dai processi di depurazione, con potenza massima pari a 200 kW;*
- *impianti di geotermia a bassa entalpia.*

Gli interventi non devono comunque:

- *comportare aumenti di superficie coperta o volume;*
- *riguardare le parti strutturali dell’edificio;*



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per le province di Barletta –Andria Trani E Foggia

Via Valentini Alvarez, 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341

PEO: sabap-fg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Sito web: www.sabapfoggia.cultura.gov.it

- comportare aumento del numero delle unità immobiliari;
- implicare incremento dei parametri urbanistici.

B4) L'installazione di impianti per minieolico, con un numero massimo di tre aerogeneratori, di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri, se proposti su aree agricole e specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali.

Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione etc;

Pertanto anche la giurisprudenza richiamata dagli osservanti a sostegno della propria tesi (circa il divieto generale ed aprioristico, nonché in relazione all'esigenza di bilanciamento di interessi) è totalmente inconferente rispetto al caso di specie. A voler diversamente ritenere si giungerebbe alla conclusione paradossale per cui sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto, in qualsiasi luogo, per la mera natura "privilegiata" di detti impianti, assunto, questo, che si pone in evidente contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico, così come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango primario e secondario dettata in materia

Si precisa che la tutela dei beni paesaggistici, oggetto della proposta di vincolo, risponde ad una logica incrementale, specificando gli interventi e le attività che possano esercitarsi in forma compatibile con la vocazione alla conservazione del pregio paesaggistico propria del contesto, oggetto della proposta. La tutela paesaggistica, gravando su un bene, quale il territorio, complesso ed unitario, considerato un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici (cfr. Corte Cost.n.164/2021).

Si aggiunge, inoltre, che come precisato dal Consiglio di Stato (cfr. Sent., 31/03/2009, n. 2024), l'imposizione di un vincolo non richiede una ponderazione degli interessi privati unitamente e in concorrenza con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica, sia perché la dichiarazione di particolare interesse sotto il profilo paesistico non è un vincolo a carattere espropriativo (costituendo i beni aventi valore paesistico una categoria originariamente di interesse pubblico), sia perché la disciplina costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.) erige il valore estetico culturale a valore primario dell'ordinamento.

3.1. CONTRASTO CON IL QUADRO NORMATIVO EUROUNITARIO E, IN PARTICOLARE, CON L'ART. 3 DEL REGOLAMENTO 2022/2577 (PRINCIPIO DI PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE)

Nel presente sottoparagrafo:



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per le province di Barletta –Andria Trani E Foggia
Via Valentini Alvarez, 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341
PEO: sabap-fg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it
Sito web: www.sabapfoggia.cultura.gov.it

➤ **VIENE OSSERVATO** che la Proposta formulata da questa Soprintendenza ometta di dare adeguata rilevanza all'art 3 del Regolamento 2022/2577 come modificato dal Regolamento (UE) 2024/233 dove al Comma 1 prevede che: *“La pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi [...]”*;

Al comma 2: *“Gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente [...]”*. L'effetto di tale omissione avrebbe determinato (a detta degli osservanti) il venir meno del doveroso bilanciamento di interessi tra esigenze di tutela e necessità di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

SI RISPONDE che il richiamato Regolamento UE 2577/2022, come modificato, oltre a quanto riportato nelle osservazioni precisa altresì nei considerati che *‘... Oltre a velocizzare le procedure autorizzative, relativamente alle apparecchiature per l'energia solare su strutture artificiali è opportuno promuovere e accelerare l'installazione di impianti solari su piccola scala, anche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile e gli autoconsumatori collettivi, come le comunità locali di energia, trattandosi delle opzioni più economiche, più accessibili e con il minore impatto ambientale o di altro tipo per una rapida introduzione di nuovi impianti di energia rinnovabile..’*

Nello stesso citato art.3 del Regolamento 2577/2022 si afferma, oltre a quanto riportato nelle Osservazioni e sempre al comma 2 che *‘Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima’*.

Ed ancora al comma 3: *‘...Per quanto riguarda la protezione delle specie, la frase precedente si applica solo se e nella misura in cui siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine risorse finanziarie e aree sufficienti’*.

Dunque lo stesso Regolamento UE n.2577/2022, da un lato, riconosce la priorità agli impianti solari su piccola scala, trattandosi delle opzioni più economiche, più accessibili e con minor impatto ambientale - da intendersi nella comune accezione comunitaria anche con minor impatto paesaggistico - dall'altro ammette la possibilità di limitare l'applicazione delle citate disposizioni di favor per le rinnovabili conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima’. Ed è appunto quanto fatto, con



adeguata e ragionata motivazione, dalla Disciplina contenuta nella proposta di vincolo.

In materia di bilanciamento di interessi è stato osservato che le disposizioni normative finalizzate a rendere più agevole la transizione energetica dalla produzione di energia da fonti fossili a quella da fonti rinnovabili, coerentemente con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2030 e di completa decarbonizzazione entro il 2050, “*non hanno affatto comportato l’affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse valore recessivo, restando la loro tutela affidata alle valutazioni – connotate da margini di discrezionalità tecnica pressoché insindacabili dal giudice amministrativo – degli organi competenti (T.A.R.Sardegna, n. 192/2023)*”.

Sul punto si è precisato che “*in uno con parte della dottrina, che se è vero che l’implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela dell’ambiente, oggi rafforzata dalla modifica dell’art. 9 Cost., nondimeno è nella polisemicità insita nella nozione giuridica di ambiente che si annida l’erroneità di una visione totalizzante del pur riscontrabile favor legislativo per gli impianti F.E.R. Invero, il ‘territorio’ quale componente dell’ambiente, costituisce il medesimo oggetto di disciplina, assumendo peraltro, nella sua veste culturale ed identitaria, la connotazione di ‘paesaggio’, evocativo di altri valori costituzionali sottesi (artt. 9 e 32 Cost.) e di altri interessi da comporre*”. (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 19.10.2023, n. 776)”.

3.2 CONTRASTO CON LE NORME E I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE

Nel presente sottoparagrafo:

- **VIENE OSSERVATO** che la proposta in oggetto non fa alcun riferimento alla presenza di aree che sono considerate idonee dal legislatore all’installazione di impianti rinnovabili ex art 20 comma 8 del 199/2021. In tale estensione sono infatti presenti aree a destinazione industriale, cave e discariche nonché varie aree che sono considerate come idonee *ope legis*.

SI RISPONDE che anche tale osservazione è destituita di fondamento in quanto le aree individuate come idonee *ope legis* ex art. 20 comma 8 D.lgs 199/202 non necessitano di un richiamo all’interno della normativa d’uso.

- **VIENE OSSERVATO** che l’istituzione di un divieto generale ed aprioristico, che prescinde dalla tipologia impiantistica e dalle caratteristiche concrete del territorio interessato dal vincolo (che ha una estensione tale da non poter essere considerato come una area omogenea e avente le medesime esigenze di tutela) contrasta anche con la ratio delle Linee Guida.

SI RISPONDE che anche tale osservazione è priva di fondamento. La Proposta de quo non è in contrasto con la ratio delle Linee Guida in cui si prevede che “*la Puglia costituisce un enorme serbatoio energetico sia rispetto all’energia solare ed eolica che rispetto ai potenziali di sfruttamento delle biomasse*”.



Le vantaggiose condizioni hanno tuttavia coinvogliato interessi ed investimenti sul territorio provocando trasformazioni spesso poco controllate da una pianificazione a scala territoriale quanto piuttosto gestite da logiche locali poco attente all'effetto provocato da un numero sempre crescente di impianti che poco si sono conformati con i caratteri strutturali del paesaggio e con i suoi elementi identitari.

Ad oggi la Puglia produce più energia di quanto ne consumi; è quindi necessario orientare la produzione di energia e l'eventuale formazione di nuovi distretti energetici verso uno sviluppo compatibile con il territorio e con il paesaggio".

Pertanto, se da un lato è vero che la Puglia goda di vantaggiose condizioni che in linea teorica rappresenterebbero l'*optimum* per l'installazione di impianti eolici e/o ad energia solare, per altro verso è incontestabile che, di fatto, proprio in ragione di tali vantaggi, il territorio è stato oggetto di una progressiva installazione di tali impianti nella più totale noncuranza per la tutela del paesaggio e dei suoi valori identitari. Orbene, è proprio tale esigenza (scongiurare la proliferazione incontrollata di fonti di energie rinnovabili) che ha indotto questa Soprintendenza a formulare la Proposta de quo con l'unico intento (assolutamente coerente con la ratio delle Linee Guida) di salvaguardare e preservare al meglio ciò che residua del valore paesaggistico ed identitario del contesto di riferimento.

Per mero scrupolo difensivo, si rileva altresì che anche l'asserto per cui la Proposta de quo sarebbe stata enucleata prescindendo "dalla tipologia impiantistica e dalle caratteristiche concrete del territorio interessato dal vincolo" è totalmente infondato. Come già ampiamente dedotto, nella Relazione Tecnica allegata alla Proposta di vincolo vi è una puntuale analisi e descrizione delle molteplici e differenti peculiarità del contesto oggetto dell'odierna proposta nonché delle tipologie impiantistiche ad esso compatibili, sempre tenendo conto delle esigenze pregnanti di tutela di cui questa Soprintendenza si è fatta portavoce attraverso la Proposta de quo.

- **SI OSSERVA** che le aree non idonee a ospitare impianti di produzione di energia rinnovabile sono individuate attraverso un apposito procedimento amministrativo in cui si operi un concreto bilanciamento degli interessi strettamente aderente alle specificità dei luoghi "senza poter imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale" e fermo, comunque, il principio per il quale non possono essere introdotti "divieti aprioritici di carattere generale all'insediamento degli impianti de quibus".

SI RISPONDE riportandosi integralmente alle controdeduzioni formulate nel paragrafo 3 della presente no ("SUL CONTRASTO CON IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE ED EUROUNITARIO IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI")

Come anticipato in premessa, le osservazioni sin qui controdedotte sono pressoché comuni a tutti i soggetti osservanti (fatta eccezione per TERNI Rete



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per le province di Barletta –Andria Trani E Foggia
Via Valentini Alvarez, 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341
PEO: sabap-fg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it
Sito web: www.sabapfoggia.cultura.gov.it

Elettrica Nazionale spa, ETAV srl e i “Proprietari” Sigg. DI PIERRO Consiglia e altri).

Di seguito si riportano le controdeduzioni alle osservazioni, ulteriori a quelle sopra riportate, formulate unicamente e in modo pressoché identico dai “PROPRIETARI” SIGG. D’ONOFRIO GIUSEPPE E ALTRI, “PROPRIETARI” SIGG. BIANCHI ROSALBA +1, “PROPRIETARI” SIGG. LOMBARDI ROCCO E ALTRI, PACIFICO ACQUAMARINA SRL 1 E 2 (solo punto 4), RENVICO ITALY SRL (solo punti 2 e 3) WHAYSOL SRL (solo punto 2) come di seguito riportato:

1. SULLA NORMATIVA D’USO

Gli osservanti sostengono che “la Proposta definisce “dinamica di trasformazione” della componente botanico-vegetazionale «la pressione antropica esercitata dall’attività agricola intensiva» la quale «ha determinato una drastica riduzione della vegetazione spontanea nelle aree adiacenti all’alveo, nonché la perdita delle aree di pascolo, legate alle attività zootecniche tradizionali ed alla “transumanza”, che caratterizzavano gran parte del territorio. Le occupazioni agricole ai fini produttivi di estese superfici, anche in stretta prossimità dei corsi d’acqua producono una riduzione delle aree naturali e dei boschi a favore delle colture seminatrici ed estensive».

Allo stesso tempo, nella definizione delle direttive atte a tutelare la struttura idrogeomorfologica al fine di garantire l’equilibrio dei bacini idrografici e la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali, la relativa normativa d’uso dispone che gli enti e i soggetti pubblici nei piani e nei programmi di iniziativa pubblica o privata che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale «prevedono forme di riqualificazione naturale delle aree già degradate da attività agricola intensiva (disboscamenti, dissodamenti), anche al fine di ridurre fenomeni di intensa erosione del suolo, prevedono forme di riqualificazione delle aree degradate da attività agricola intensiva anche al fine di ridurre fenomeni di intensa erosione del suolo e di messa a coltura, nonché prevedono misure per eliminare la presenza di attività incompatibili per il loro forte impatto sulla qualità delle acque quali l’insediamento abusivo, scarichi, l’itticoltura e l’agricoltura intensiva.»

Alla luce di queste premesse:

- **SI OSSERVA** che la Proposta in esame prevede un divieto generale e aprioristico alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che non siano realizzati in «edifici esistenti e collocati in modo da garantire che non siano percepibili all’esterno».

SI RISPONDE che sul punto valgono le controdeduzioni già formulate nel paragrafo sub. 3 del presente atto (“Sul contrasto con il quadro normativo nazionale ed eurounitario in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili”), al quale integralmente ci si riporta.

- **SI OSSERVA** che La Proposta, pertanto, pone dei vincoli molto stringenti alle attività agricole nonché a quelle connesse, quali la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, come meglio si dirà nel prosieguo.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SI RISPONDE che la Proposta non pone alcun vincolo stringente alle attività agricole nonché a quelle connesse. La produzione di energia elettrica non può essere considerata una attività connessa nella misura in cui, tale attività diviene prevalente o sostituisce quella agricola.

2. SULLA PRESENZA DI TUTELE DI CUI AL PPTR

- **VIENE OSSERVATO** che la relazione omette di riportare in maniera puntuale la vincolistica del PPTR e che l'approvando vincolo sia di per sé una sovrapposizione e duplicazione di tutela già ampiamente prevista e disciplinata nel PPTR come aggiornato con DGR n. 1972/2023.

SI RISPONDE che la proposta di cui all'oggetto intende rafforzare la tutela vigente, apposta con il PTPR, secondo gli stessi criteri che hanno determinato la stesura dello strumento, in quanto, con l'apposizione del vincolo, si applica la disciplina d'uso per le componenti paesaggistiche individuate. La proposta, inoltre, intende implementare quanto disposto all'art.79 Prescrizioni per gli Immobili e le aree di notevole interesse pubblico delle NTA del PTPR.

- **SI OSSERVA** che la Relazione Generale nonché gli elaborati cartografici e fotografici allegati, omettono di rappresentare il reale stato dei luoghi da cui si evincono i segni della trasformazione già avvenuta.

SI RISPONDE che con la Relazione Generale e gli elaborati cartografici e fotografici allegati alla Proposta, questa Soprintendenza ha inteso documentare i caratteri paesaggistici di pregio dell'area per i quali ritiene necessario adottare il provvedimento di tutela in oggetto

3. CONTRADDITTORIETA' DELLA RELAZIONE ED ELEMENTI DI MODIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Nel presente paragrafo:

- **VIENE OSSERVATO** che:

- La Relazione è contraddittoria laddove da un lato prende atto della modificazione antropica dell'area oggetto dell'apponendo vincolo e successivamente sottolinea che *"permangono ancora evidenti i caratteri identitari del paesaggio"*;
- l'affermazione circa la presenza di impianti FER senza alcuna attenta programmazione ed attenzione ai valori percettivi dell'area, in mancanza di strumenti di tutela e salvaguardia, sarebbe priva di fondamento ove si consideri che gli impianti FER sono assoggettati alle Linee guida nazionali di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

cui al D.M. 10 settembre 2010, al regolamento regionale Puglia n. 24/2010, nonché al PPTR.

- **SI RISPONDE** che le osservazioni sopra riportate sono prive di pregio. L'avvenuta e progressiva modificazione antropica dell'area di interesse e la contestuale permanenza di evidenti caratteri identitari del paesaggio rafforzano, a maggior ragione, la necessità di questa Soprintendenza di intervenire con disposizioni più restrittive di tutela nella proposta di vincolo, al fine di salvaguardare e preservare al meglio ciò che residua del valore paesaggistico ed identitario del contesto di riferimento.

Medesima considerazione vale per la seconda osservazione. L'odierna proposta di dichiarazione di interesse pubblico è infatti teleologicamente orientata a rafforzare la salvaguardia del contesto, ove si convenga con la scrivente che la normativa di tutela invocata dagli osservanti necessiti di essere coadiuvata, al fine di soddisfare a pieno l'esigenza di evitare la proliferazione di impianti da Fonti di energie rinnovabili in modo disordinato rispetto alle esigenze del territorio.

**4. SULL'OMESSA VALUTAZIONE DELLE PECULIARITA' DEGLI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CONFIGURAZIONE
AGRIVOLTAICA**

- **SI OSSERVA** o meglio si invita questa Soprintendenza a valutare la normativa d'uso con specifico riferimento agli impianti agri-voltaici stante la dedotta considerazione per cui le caratteristiche intrinseche degli impianti in configurazione agri-voltaica (i quali consentirebbero in modalità combinata la produzione di energia elettrica e le attività agricole) non permetterebbero di equiparare, neppure sotto il profilo del regime giuridico, gli impianti fotovoltaici c.d. tradizionali con gli impianti di tipo agri-voltaico, questi ultimi perfettamente idonei ad essere inseriti in un contesto che si caratterizza per la vocazione agricola quale quello oggetto della Proposta in esame.

SI RISPONDE che nonostante le presunte differenze intrinseche sussistenti tra gli impianti fotovoltaici c.d. tradizionali e gli impianti di tipo agri-voltaico, questa Soprintendenza, in ragione della discrezionalità tecnica altamente qualificata sopra richiamata, ritiene che anche l'impianto agri -voltaico debba sottostare alla normativa d'uso allegata alla proposta, stante la reale portata lesiva che tali impianti determinerebbero al valore paesaggistico che si mira a tutelare con la Proposta *de quo* . Tanto è confermato anche dalla più recente giurisprudenza (*ex multis* Tar Lecce n. 322/2023) per cui: "*Può, pertanto, affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell'attività agricola.*"



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Da tale premessa discende l'applicabilità di tutte le regole a cui devono soggiacere gli impianti che producano energie rinnovabili, vieppiù osservando che la norma derogatoria testè esaminata, nel riconoscere la sussistenza della nuova tecnologia del fotovoltaico rappresentata dall'agri-voltaico, si preoccupa solo dell'aspetto relativo agli incentivi economici, in assenza di deroghe alle norme poste a tutela dei valori territoriali, ambientali e paesaggistici, ivi compresi quelli inerenti gli aspetti rurali e colturali, tanto più che anche tali tipologie di impianti F.E.R. costituiscono nuove e rilevanti trasformazioni del territorio, incidenti sulla disciplina urbanistica, paesaggistica, ambientale e rurale.

Non vi sono pertanto, a giudizio (meditato) del Collegio, elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge tam dixit quam voluit.

[...] La circostanza che l'installazione di impianti F.E.R. di tipo agri-voltaico rispettino maggiormente i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale non può, a giudizio del Collegio, rappresentare una certezza assoluta dovendo tali requisiti essere coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali, paesaggistici, ambientali e rurali da rispettare (elementi presi compiutamente in esame nei provvedimenti oggetto del presente ricorso); peraltro, affinché l'impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell'attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie [...]"

Come anticipato in premessa, di seguito si formulano le controdeduzioni alle osservazioni delle società TERNA Rete Elettrica Nazionale Spa, ETAV srl e dei Proprietari" Sigg. DI PIERRO Consiglia (e altri) e Comune di Lesina per i quali, stante la singolarità e peculiarità delle osservazioni trasmesse, si dovrà procedere a formulare controdeduzioni ad hoc come di seguito rappresentate:

**✓ CONTRODEDUZIONI AD OSSERVAZIONI FORMULATE DA
TERNA Rete Elettrica Nazionale spa**

TERNA Rete Elettrica Nazionale S.p.A. – La Società, proprietaria della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito RTN), è concessionaria del servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica in alta ed altissima tensione, ed ha potestà nella costruzione e nell'esercizio degli elettrodotti afferenti la RTN.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per le province di Barletta –Andria Trani E Foggia
Via Valentini Alvarez, 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341
PEO: sabap-fg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it
Sito web: www.sabapfoggia.cultura.gov.it

In ragione di tale concessione, la società osservante è titolare sia di progetti già autorizzati (e/o in corso di realizzazione) che di progetti in corso di autorizzazione. Tale distinzione è propedeutica alla formulazione delle seguenti controdeduzioni.

IN RELAZIONE ALLE OPERE GIA' AUTORIZZATE E/O IN FASE DI REALIZZAZIONE

➤ **SI OSSERVA** che

- *“In merito alle opere in Realizzazione, facendo seguito alle comunicazioni già trasmesse a tutti gli enti interessati tra cui anche codesta spett.le Soprintendenza in data 24/11/2021 con nota protocollo TERNA/P20210095861, è intenzione di Terna completare la realizzazione degli impianti (SE 380 kV Torremaggiore; SE 150 kV San Paolo Civitate, Raccordi e Doppio collegamento a 150 kV tra le stazioni di San Paolo e Torremaggiore), già precedentemente autorizzati ed in corso di realizzazione, portando avanti tutte le opere ricadenti nel territorio su cui vige la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto “Tiatì - Teanum Apulum – Civitate e Bassa valle del Fortore”.*

- tra gli interventi di carattere strategico si evidenzia il nuovo elettrodotto 380 kV Gissi-Larino-Foggia (cod. iter EL-285); con D.M. n. 411 dell'8.09.2023 il MASE – Direzione Generale Valutazioni ambientali ha emesso il provvedimento di compatibilità ambientale del progetto comprensivo del parere positivo del Ministero della Cultura (parere tecnico istruttorio della DGABAP del MIC – prot. MIC 20077 del 6.06.2023 e parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP Barletta – Andria – Trani e Foggia n. 363 del 13.01.2023).

SI RISPONDE che le suddette osservazioni sono state palesemente formulate “in via prudenziale” in quanto per le opere già autorizzate la Proposta di cui è pedissequa Normativa d'uso allegata non produce alcun effetto stante la disposizione di cui all'art. 12 comma 3 bis D.lgs. n. 387/2023 (peraltro richiamata anche dalla Società in fase di osservazioni) “[...] Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti[...].”

IN RELAZIONE ALLE OPERE IN FASE DI AUTORIZZAZIONE

➤ **SI OSSERVA** che in riferimento alle opere in fase di Autorizzazione:

- la proposta di vincolo presentata da questa Soprintendenza interessa un'area in cui ricade l'intervento elettrico inserito nell'annualità 2023



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta –Andria Trani e Foggia
Via Valentini Alvarez, 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341
PEO: sabap-fg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it
Sito web://www.sabapfoggia.cultura.gov.it

del Piano di Sviluppo di Terna S.p.A., denominata “Dorsale Adriatica: HVDC Foggia – Villanova – Fano - Forlì” che rientra tra quelli strategici inseriti nel Piano di Sviluppo della RTN 2023 per i quali Terna ha avviato la fase di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del d.lgs. 152/06, articolo 15 comma 1, e ha già ottenuto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura n. DM-2004-0007144 in data 15/1/2024; in particolare la proposta di vincolo presentata dalla Soprintendenza interessa una area in cui ricade circa il 10% del futuro progetto Hypergrid – Dorsale Sud, strategico per il corretto inserimento in rete delle FER prodotto nell'area pugliese;

- Si osserva altresì che tali opere hanno valenza di Pubblica utilità.

SI RISPONDE che come di recente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis TAR 322/2023) *“La qualificazione di pubblica utilità è un effetto dell’acquisizione dell’autorizzazione unica, successivo ad essa e non antecedente. Del resto, ove per assurdo diversamente si argomentasse, sarebbe possibile realizzare qualsivoglia impianto, in qualsiasi luogo, per la semplice circostanza che tali impianti sarebbero sempre e comunque di pubblica utilità, oltre ad essere indifferibili ed urgenti; una siffatta logica argomentativa è in evidente contrasto con le esigenze di tutela dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico, così come tutelate dalla Costituzione e dalla ampia normativa di rango primario e secondario dettata in materia (in tal senso T.A.R. Puglia (BA) n. 672 del 14 maggio 2020). Pertanto la realizzazione delle opere sopra richiamate, non hanno in automatico valore di pubblica utilità come erroneamente eccepito dalla società osservante e la cui realizzazione, considerata l’inapplicabilità dell’art. 12 comma 3 bis D.lgs. n. 387/2023, potrà avvenire con modalità compatibili alle prescrizioni contenute nella Normativa d’uso allegata alla Proposta de quo. Si rileva che la stessa società osservante riconosce “il valore storico, paesaggistico e culturale che ha indotto codesto Spett.le Ministero a proporre una dichiarazione tesa sia a conservare che valorizzare il territorio, dove insistono caratteristiche naturali pregevoli e testimonianze storiche ed archeologiche rilevanti”.*

- **SI OSSERVA** che dall’esame della suddetta proposta pubblicata ed in riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR (Regione Puglia) rileviamo che risultano non consentiti per molte componenti interessate dalle opere (come da esempio: Comp. Idrogeologiche – Fiumi Torrenti e Corsi d’acqua; Comp. Botanico-Vegetazionali – Boschi; ecc.) tutti gli interventi di “realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); ; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile. Paradossalmente, a dispetto della finalità che si immagina sia attribuita alle disposizioni normative proposte, le condizioni progettuali prima accennate, ovvero l’interramento del cavo, rischiano di amplificare l’impatto temuto con lavorazioni ed opere sul territorio più impattanti rispetto ad attraversamenti netti con il sorvolo aereo delle aree interessate dei vincoli soprarichiamati.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SI RISPONDE che anche tale osservazione è completamente inconferente, trattandosi di considerazioni che rientrano sotto l'egida della discrezionalità tecnica altamente qualificata, di cui questa Soprintendenza è titolare.

**✓ CONTRODEDUZIONI AD OSSERVAZIONI FORMULATE da
ETAV srl**

➤ **PREMESSA**

- La società ETAV Srl, titolare di un progetto di impianto eolico in iter VIA PAUR presso la Provincia di Foggia che interessa, in parte, l'ambito oggetto della Dichiarazione in oggetto, ha predisposto una nota tecnica che entra nel merito di questioni generali e specifiche, redatta avvalendosi della consulenza della società Ten Project srl;
 - il progetto del parco eolico si compone di n. 3 aerogeneratori della potenza di 5,6 MW ciascuno, collocati in un'area esterna al perimetro dell'ambito oggetto della Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico, le cui opere di connessione (cavidotti interrati) e la Stazione di Utenza, interferiscono parzialmente con l'area in oggetto, interessando parte del territorio di Torremaggiore posto in prossimità della Stazione Elettrica 380/150 kV RTN di TERNA, di futura realizzazione;
- **SI OSSERVA** che “il criterio di lettura dei caratteri paesaggistici richiamati nella proposta di Dichiarazione di interesse pubblico[...] È un criterio che contravviene alle indicazioni generali del MIC sopra riportate, secondo cui una lettura coerente del paesaggio contemporaneo deve considerare come parte integrante dell'attuale configurazione paesaggistica anche le modifiche e trasformazioni che hanno interessato e stanno interessando l'intero territorio; soprattutto considerando che rispetto ad alcune trasformazioni recenti manca la giusta distanza temporale per esprimere valutazioni esenti da pregiudizi, positivi o negativi che siano, assunto come prioritario l'avanzamento culturale metodologico introdotto dalla Convenzione Europea del Paesaggio, che richiama l'unicità e significatività dei luoghi e impone di non fare alcuna distinzione in termini di valore.

SI RISPONDE che la definizione dell'area oggetto di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico ha presupposto lo studio analitico di una pluralità di fattori, sia fisico-ambientali sia storico culturali, finalizzato all'individuazione dei caratteri dominanti che concorrono alla determinazione dell'identità paesaggistica di lunga durata dell'area nonché l'analisi delle dinamiche di trasformazione in atto che coinvolgono le componenti paesaggistiche, al fine di rilevarne criticità e potenzialità.

La Proposta di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico intende perseguire le finalità di tutela e valorizzazione, in linea con i criteri generali del MIC più volte richiamati, promuovendo una gestione consapevole dell'area in esame anche mediante la conservazione e il recupero degli aspetti e dei caratteri



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, orientando, altresì, le trasformazioni verso la realizzazione di un nuovo valore paesaggistico integrato, in coerenza con i criteri di qualità e sostenibilità ambientale.

- **SI OSSERVA** che andrebbe pertanto modificata l'impostazione che orienta il PPTR ma anche la proposta di Dichiarazione in esame, secondo cui gli impianti di produzione di energia da FER debbano essere considerati, per la loro insita visibilità, detrattori di valori paesaggistici e non elementi necessari che contribuiscono a risolvere problemi epocali e allo stesso tempo a generare nuovi paesaggi così come richiamato nelle stesse Linee Guida del MIC che sottolinea i progetti delle opere, sia relative a grandi trasformazioni territoriali e sia limitate ad interventi diffusi o puntuali, si configurano in realtà come Progetti di Paesaggio.

SI RISPONDE che La proposta di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico, individua a livello regionale un'area di grande interesse, quale si presenta la valle fluviale del Fortore, unica per il suo genere, connotata dalla compresenza di componenti morfologiche e dei caratteri storico-culturali consolidati e di recente istituzione, in cui permangono e ancora si riconoscono i principali caratteri distintivi e le diverse componenti strutturanti il paesaggio. A livello percettivo, la conformazione geografica dell'area costituisce un riferimento scenografico significativo da cui è possibile apprezzare la ricchezza morfologica e la trama insediativa stratificatasi nel tempo attraverso le ampie visuali che si aprono dall'Appennino al Mar Adriatico.

Questo unicum geografico è stato irreversibilmente inciso dalla diffusione incontrollata di impianti per la produzione di energia rinnovabile che, perseguendo gli obiettivi di de-carbonizzazione, hanno introdotto profonde trasformazioni territoriali, interrompendo, per effetto cumulo, la lettura dei principali lineamenti morfologici.

Gli impianti FER, hanno alterato irreversibilmente, per effetto cumulo, la percezione dei crinali e delle visuali aperte e profonde che dominano il contesto paesaggistico in esame, caratterizzato dalla presenza all'orizzonte del terrazzo fluviale del Fortore, dalla quinta del Gargano, a est, e da quella del Subappennino ad ovest.

Questo ha portato dunque a considerare come detrattore del valore paesaggistico dell'area in esame la diffusione incontrollata di impianti FER di grande taglia, che, in assenza di una adeguata programmazione e pianificazione alla scala territoriale, alterano irreversibilmente i caratteri strutturali e gli elementi identitari del paesaggio senza esprimere pregiudizio alcuno nei confronti delle trasformazioni indotte dallo sviluppo urbano e infrastrutturale, nonché dalla tanto auspicata, quanto necessaria, transizione energetica.

Pertanto, al fine di salvaguardare e preservare al meglio il valore paesaggistico ed identitario del contesto di riferimento, si ritiene necessario localizzare gli impianti FER in corrispondenza delle zone produttive, dei lotti industriali, ed in prossimità dei bacini estrattivi, conformemente a quanto previsto all'art.20 c.3 del D.Lgs.199/2021.



- **SI OSSERVA** [...]che appare assolutamente forzata questa “richiusura” indiscriminata di tutte le aree contermini ai Beni Paesaggistici che vincola ogni mq dei 213 kmq che interessano l’ambito di interesse; i progetti dovrebbero sempre valutati nel merito delle specifiche caratteristiche e non resi inammissibili in maniera preconcepita, [...] appare evidente che la struttura concettuale e l’applicazione della proposta di disciplina d’uso rischiano di creare in maniera dichiarata o surrettizia un vero e proprio “congelamento” dell’area per come è allo stato attuale e un blocco preventivo di tutte le possibili future trasformazioni dei luoghi a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno compatibili per aspetti ambientali e paesaggistici.

SI RISPONDE che quanto osservato non è condivisibile dal momento che la disciplina d’uso contenuta nella proposta di Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico di intende orientare le trasformazioni all’interno dell’area verso uno sviluppo ecosostenibile che si sostanzia promuovendo processi di riqualificazione capaci di coniugare sostenibilità energetica, valorizzazione del paesaggio e salvaguardia dei suoi caratteri identitari.

- **SI OSSERVA** che già all’atto della pubblicazione della proposta scattano le norme di salvaguardia previste dall’art. 139 c. 2 del D. Lgs 42/2004, condizione che rischia di bloccare sine die gli iter autorizzativi o gli interventi già ad oggi autorizzati e cantierabili (come ad esempio la SE di Torremaggiore).

SI RISPONDE che l’elevata qualità paesaggistica dell’area in esame impone una valutazione ponderata degli interventi ammissibili attraverso l’adozione di norme di salvaguardia previste dall’art. 139 c. 2 del D. Lgs 42/2004, che impongono l’adozione di soluzioni integrate nel contesto paesaggistico in esame perseguibili attraverso un ampio ventaglio di soluzioni alternative, sia in termini di concezione dell’impianto che in termini di localizzazione dello stesso, nel rispetto delle suddette norme.

- **SI OSSERVA** che per ciò che riguarda l’interesse specifico di ETAV Srl, in data 22.12.2020 la Società ha presentato alla Regione Puglia istanza di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto eolico da ubicarsi nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG), località Mezzana di Marco e relative opere di connessione ricadenti nel Comune di Torremaggiore (FG). In pari data la Società ha presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale alla Provincia di Foggia, nell’ambito del Procedimento Autorizzativo Unico Regionale – PAUR (codice pratica 2020/00159/VIA PAUR).

SI RISPONDE che in merito a tale osservazione ci si riporta integralmente alle considerazioni formulate per TERNA spa.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

✓ **CONTRODEDUZIONI AD OSSERVAZIONI FORMULATE DAI
“PROPRIETARI” SIGG. DI PIERRO CONSIGLIA E ALTRI**

➤ **SI OSSERVA**

- “a giudizio dei proprietari” che il territorio non ha caratteristiche di alto pregio paesaggistico, ma ha solo delle normali qualità paesaggistiche, della conformazione semi-pianeggiante, senza alcuna presenza faunistica flora autoctona, presenza di oasi, di boschi, di acquitrini e quant’altro. La morfologia del territorio non modella giochi di notevole apprezzamento artistico e scenografico se non un normale disegno del terreno che si evidenzia nella stragrande maggioranza dei territori con un panorama che presenta aspetti riscontrabili su quasi tutta la fascia dell’entroterra adriatico. E ancora, il territorio non è mai rientrato nei tracciati tratturali preposti alla transumanza, ed è sprovvisto di biodiversità.
- Il territorio non incrocia assolutamente il corso naturale del fiume Fortore, essendone distante e non visibile dalla zona in questione e nemmeno mostra somiglianze geomorfologiche riscontrabili nel complesso fluviale. E’ sprovvisto di fitte fasce boschive, di macchia mediterranea e qualsiasi altro patrimonio circostante al fiume, non crea carattere di insieme con la Foce del Fortore e alcun valore sostanziale con essa.
- Oggi il monastero (Abbazia di Sant’Agata Martire) è un rudere che esprime soltanto memoria storica e non ha alcuna fruibilità sostanziale per la comunità serrana.

SI RISPONDE che tutte le osservazioni si traducono in contestazioni non adeguatamente motivate tali da non contrastare l’ambito di valutazione tecnico discrezionale altamente qualificato, che compete a questa Soprintendenza.

Sul punto è stato osservato che “se l’interessato non assolve all’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica seguita dalla P.A. procedente, poiché “si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito” (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato. Non si tratta dunque di garantire all’Amministrazione un privilegio di insindacabilità, ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione” (Consiglio di Stato sentenza n.10624/2022)

✓ **CONTRODEDUZIONI AD OSSERVAZIONI FORMULATE DAL
COMUNE DI LESINA**

SI OSSERVA che la dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto “Tiati Teanum Apulum — Civitate e Bassa Valle del Fortore”, così come riportata nella documentazione pervenuta, una volta entrata in vigore sarebbe gravemente compromettente delle possibilità di sviluppo sostenibile del territorio, e di queste possibilità il Comune di Lesina. Il vincolo ai sensi dell’art. 136 c. 1 lett. c) e d) del D.Lgs 42/2004 che verrebbe apposto all’area perimetrata nella proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, renderebbe l’area stessa non più



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per le province di Barletta –Andria Trani E Foggia
Via Valentini Alvarez, 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341
PEO: sabap-fg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it
Sito web: www.sabapfoggia.cultura.gov.it

utilizzabile per gli impianti di produzione di energia, compresi gli impianti da fonti rinnovabili: ben 19,6 km² del territorio del Comune di Lesina ricadrebbero nella perimetrazione sottoposta direttamente a tale vincolo.

SI RISPONDE che le osservazioni di cui sopra sono irrilevanti e pretestuose in quanto, per il raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica, è disincentivata la realizzazione di impianti di taglia industriale che costituiscono solo una delle modalità possibili a disposizione dell'osservante per raggiungere tali obiettivi. Infatti la Normativa d'uso consente altre modalità realizzative, compatibili con la salvaguardia e la tutela dei riconosciuti valori paesaggistici del contesto. L'osservante infatti afferma che il territorio di Lesina è estremamente variegato poiché costituito da un "unicum" di realtà naturalistiche quali il lago, il mare e l'istmo.

Si rileva che le società IVPC POWER SRL, LUCKY WIND SPA, PACIFICO ACQUAMARINA 1 SRL, PACIFICO ACQUAMARINA 2 SRL, SOLARIS ELECTRIC SRL, in allegato alle "osservazioni" sopra formulate, hanno prodotto altresì la medesima "Analisi critica della Proposta di Vincolo". Si procede pertanto alla formulazione delle controdeduzioni come di seguito rappresentato:

CRITICA ALLA PREMESSA

Testo della Proposta	Osservazione	Controdeduzione
1.1.L'antico insediamento daunio di Tiati (l'odierna San Paolo di Civitate), posto in prossimità del Fortore, in posizione dominante sull'altura di Coppa Mengoni, garantiva il controllo del territorio e, per la vicinanza al fiume e a sorgenti d'acqua dolce, risultava essere un ambiente ad elevata naturalità e biodiversità, particolarmente indicato per le attività di pastorizia e di transumanza, grazie anche alla presenza di estesi pascoli nelle aree contermini.	Questo è confermato dalla diversa bibliografia. Tuttavia, se la Proposta venisse adottata, si tutelerebbe il territorio attuale e non quello passato, pertanto si tutelerebbe un territorio sostanzialmente di seminati ed interamente votato all'agricoltura intensiva, degradato ed estremamente povero in biodiversità. Le aree che allo stato attuale mantengono una certa naturalità e biodiversità, invece, sono già tutelate da vincoli ad hoc.	1.1.Ciò che si intende tutelare con la presente proposta è il "Paesaggio" così come definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ovvero quale porzione di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni; atteso che la discrezionalità tecnica altamente qualificata ai fini dell'individuazione delle aree da sottoporre a tutela compete a questo Ministero, le eccezioni sollevate per quanto sopra detto sono totalmente inconferenti, anche in merito all'errato asserto per cui <i>"si tutelerebbe un territorio sostanzialmente di seminati ed interamente votato all'agricoltura intensiva, degradato ed estremamente povero in biodiversità"</i> . Come ben rappresentato in relazione le motivazioni per le quali si intende tutelare l'area sono molteplici e tengono conto sia degli elementi naturali presenti sia degli elementi risultanti dalle attività antropiche stratificatesi nel corso del tempo.
1.2 Il paesaggio rurale che il passato ci ha consegnato è punteggiato, inoltre, di numerosi manufatti rurali, quali	Non viene eseguita un'analisi cartografica o storica che possa far comprendere quale sia stata la	1.2.Rispetto all'osservazione eccepita: <i>"Non viene eseguita un'analisi cartografica o storica che possa far"</i>



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per le province di Barletta –Andria Trani E Foggia

Via Valentini Alvarez, 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341

PEO: sabap-fg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Sito web://www.sabapfoggia.cultura.gov.it

<p>masserie, poste e poderi, con funzione abitativa o produttiva-agropastorale, dislocati lungo il percorso degli antichi tracciati tratturali che detengono, nel complesso, un elevato valore storico testimoniale, in rapporto ad un territorio tradizionalmente vocato alla monocultura cerealicola.</p>	<p>proporzione, nelle epoche passate in termini di chilometri quadrati, tra attività pastorale (testimoniata dalla presenza dei tratturi e del fenomeno della transumanza) e la “tradizionale monocultura cerealicola”. Pertanto non si comprende quale sia stata l’estensione della superficie a pascolo e quella cerealicola ed il suo divenire nel tempo. Chi scrive questo commento può, sulla base degli studi effettuati e sulla base del frazionamento catastale del territorio, avanzare delle ipotesi verosimili. Ciò che non è ipotesi ma è certezza, è che attualmente le superfici di pascolo estensivo sono irrilevanti sul territorio, il quale è vocato all’agricoltura intensiva (vedi osservazione 1.1) ed è ciò che effettivamente verrà tutelato. Viene omessa l’evoluzione recente del paesaggio, che è caratterizzata da un forte sviluppo dell’agricoltura intensiva a sfavore della pratica antica della pastorizia e della presenza degli spazi naturali a essa funzionali. In questo senso sfugge quale sia il valore identitario storicizzato da salvaguardare.</p>	<p><i>comprendere quale sia stata la proporzione, nelle epoche passate in termini di chilometri quadrati, tra attività pastorale (testimoniata dalla presenza dei tratturi e del fenomeno della transumanza) e la “tradizionale monocultura cerealicola”. Pertanto non si comprende quale sia stata l’estensione della superficie a pascolo e quella cerealicola ed il suo divenire nel tempo. Chi scrive questo commento può, sulla base degli studi effettuati e sulla base del frazionamento catastale del territorio, avanzare delle ipotesi verosimili. Ciò che non è ipotesi ma è certezza, è che attualmente le superfici di pascolo estensivo sono irrilevanti sul territorio, il quale è vocato all’agricoltura intensiva (vedi osservazione 1.1) ed è ciò che effettivamente verrà tutelato”, la proposta intende tutelare il paesaggio quale complesso di elementi fisici (sistemi territoriali) e simbolici (sistemi di significazione), che rappresenta il valore identitario delle comunità siano esse locali, regionali, nazionali. L’area perimetrata presenta cospicui caratteri di bellezza naturale, una non comune bellezza e costituisce espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Per cui quello che si intende tutelare non è il paesaggio inteso come scenario di “perfezione” ma come risultato di secolari sedimentazioni di segni legati al valore identitario dei luoghi.</i></p>
<p>1.3 L’armatura insediativa storica è costituita dai tratturi legati alla pratica millenaria della transumanza che, grazie alla loro capillare distribuzione sul territorio, consentivano il transito delle greggi ed il collegamento dei pascoli estivi degli altopiani abruzzesi con quelli invernali delle pianure e delle basse colline appulo-lucane, nonché il passaggio delle greggi dal tratturo principale alla locazione di destinazione. Detti tratturi costituiscono una componente territoriale di straordinaria importanza nel Mezzogiorno adriatico e ad essi va attribuito il valore di monumenti alla storia economica di questi territori, interessati dalle migrazioni stagionali degli armenti,</p>	<p>Lo stato attuale della quasi totalità dei tratturi, tratturelli e bracci attuali e quella di essere ridotti a semplici strade provinciali, asfaltate. Della loro ampiezza non rimane nulla, in quanto con l’eversione della feudalità e l’abolizione della Regia Dogana Mena delle Pecore nel 1806 e con l’avvento della modernizzazione dell’agricoltura in epoca fascista, tutte le terre disponibili furono convertite all’agricoltura, ridisegnando confini, strade e poderi. La stessa sorte è toccata alle “difese” (boschi, secondo la nomenclatura del fenomeno della transumanza) e alle “locazioni” (terreno fiscale della Regia Dogana Mena delle Pecore, spesso ubicato ai margini di boschi e di luoghi demaniali, molto esteso in cui, durante</p>	<p>1.3. Vedasi le osservazioni al punto 1.2: quello che si intende tutelare non è il paesaggio inteso come scenario di “perfezione” ma come risultato di secolari sedimentazioni di segni legati al valore identitario dei luoghi. Sul punto si richiama anche la recente Adozione del Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi con DGR N.184 del 04/03/2024</p>



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per le province di Barletta –Andria Trani E Foggia

Via Valentini Alvarez, 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341

PEO: sabap-fg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Sito web: www.sabapfoggia.cultura.gov.it

nonché di testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca.	l'inverno, sostavano le pecore). Tuttavia, lo strumento normativo di tutela dei tratturi già esiste e comprende sia gli UCP delle Testimonianze della stratificazione insediativa - Rete dei tratturi, sia l'UCP dell'Area di rispetto delle componenti culturali e insediative - Rete dei tratturi, sensu PPTR.	
1.4 Le componenti naturali e antropiche qui descritte e la loro interrelazione sono aspetti che per secoli hanno caratterizzato l'area in esame e conservano tutt'ora un notevole livello di integrità, tale da determinare un insieme paesaggistico di particolare pregio.	È vero in parte che “le componenti naturali e antropiche qui descritte e la loro interrelazione sono aspetti che per secoli hanno caratterizzato l'area in esame”, poiché quasi tutte le componenti antropiche visibili nella trama agraria sono state inserite nel territorio a partire dalle opere di bonifica e innovazione agricola condotte durante il periodo fascista, e con lo smembramento del latifondo e appoderamento della Riforma Agraria (anni '50-'60), pertanto non possono aver caratterizzato “per secoli” il territorio. Infatti quasi tutto quello che lo ha caratterizzato per secoli attualmente è scomparso e il paesaggio è oggi caratterizzato dalle scelte di politica agraria portate avanti a partire dagli anni '20 del XX secolo. Noi oggi osserviamo un paesaggio “nuovo” di 100 anni, se paragonato per esempio alle attività di transumanza che affondano le loro radici nelle popolazioni italiane	1.4. Premesso che nell'area per la quale si propone la tutela ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, sono numerose le componenti antropiche (masserie, abbazie, chiese, tratturi, etc..) che hanno caratterizzato per secoli l'area, anche le opere di bonifica realizzate a partire dagli anni '20 vanno considerate parti integranti del paesaggio, in quanto processi coevolutivi di lunga durata fra insediamento umano e ambiente.

CRITICA AL CONTESTO E LOCALIZZAZIONE

Testo della Proposta	Osservazione	Controdeduzione
2.1 La naturalità occupa una buona parte della superficie dell'area, ricca di aree boschive che si sviluppano lungo il corso del fiume Fortore e nelle numerose vallecole che sfociano lungo la costa adriatica in cui prevalgono formazioni di cerro e di roverella, governate a ceduo.	Tutti questi elementi sono già finemente individuati e tutelati dal PPTR.	2.1. L'odierna proposta di dichiarazione di interesse pubblico è infatti teleologicamente orientata a rafforzare la salvaguardia delle componenti paesaggistiche già individuate e tutelate dal PPTR.
2.2 Le aree a pascolo con formazioni erbacee e arbustive, pur occupando una piccola percentuale dell'area, sono tutt'oggi interessate dal fenomeno della transumanza, come ancora accade tra Masseria Defensola e Masseria San Marzano.	Si puntualizza che il fenomeno storico della transumanza si è connota come un'attività di seminomadismo in cui gli armenti vengono condotti al pascolo nelle aree di pianura in inverno per poi tornare in estate sui pascoli di montagna, percorrendo decine e centinaia di chilometri. Gli ultimi viaggi di transumanza degli ultimi pastori si sono avuti negli anni '70 del XX secolo.	2.2. In merito alla localizzazione della masseria San Marzano si riportano le coordinate geografiche 41.79016518485881, 15.233617370596257, nella tavola n.12 è riportata la localizzazione della masseria. Con la presente proposta di tutela si è inteso salvaguardare tutti i beni architettonici, anche quelli non riportati nel sistema delle tutele del PPTR. Infatti



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per le province di Barletta –Andria Trani E Foggia

Via Valentini Alvarez, 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341

PEO: sabap-fg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Sito web: www.sabapfoggia.cultura.gov.it

	<p>La “transumanza” di cui si parla nel testo, al contrario, sembra coincidere con un pascolo estensivo su scala molto più limitata, di pochi chilometri. Non è chiaro dalla documentazione dove si collochi “Masseria San Marzano” in quanto non presente nel Sistema delle Tutele del PPTR, mentre risulta una Masseria “Difensola” tutelata in agro di San Paolo di Civitate. Se la Proponente Soprintendenza è a conoscenza di ulteriori Masserie non presenti attualmente nel Sistema delle Tutele (come è di fatto) e di estesi elementi botanico-vegetazionali inquadrabili come UCP - Prati e pascoli naturali non attualmente tutelati, dovrebbe tempestivamente attivarsi per l’inserimento degli stessi nel Sistema ed il conseguente aggiornamento della cartografia regionale, in modo puntuale e circoscritto sul territorio.</p>	<p>nelle aree interessate dalla componente “Paesaggi Rurali” non sono ammissibili:</p> <p><i>a1) la compromissione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, ivi compresi gli edifici di valore identitario, quali a titolo esemplificativo le masserie, le poste, i poderi, gli edifici tradizionali adibiti ad abitazione rurale e ad attività produttive, con struttura portante in muratura e i manufatti dell’Ente Riforma, gli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti del paesaggio agrario e in particolare le tradizionali recinzioni realizzate con muretti a secco o con palizzate, dei manufatti minori caratteristici della tradizione costruttiva locale, quali specchie, fontanili, neviere, pozzi, cisterne e sistemi storici di raccolta delle acque piovane, la vegetazione arborea e arbustiva naturale, le piante (isolate o a gruppi) di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica, le alberature stradali e poderali, le siepi, i filari alberati, i pascoli e le risorgive, i caratteri geomorfologici come i rilievi e i valloni. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;</i></p> <p><i>a2) la ristrutturazione edilizia e la nuova edificazione, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;</i></p> <p>Tuttavia a maggior tutela della Masseria S. Marzano, la stessa, all’interno della proposta in oggetto, potrebbe essere individuata come segnalazione architettonica delle “Testimonianze della stratificazione insediativa”.</p>
<p>2.3 L’intera bassa valle del Fortore è tipizzata da un morfotipo dominante che si è costituito su una struttura fluviale poco ordinatrice rispetto ai tessuti rurali circostanti per ciò che attiene alla trama agraria, che risulta caratterizzata dall’andamento del fiume solo per una modesta parte, infatti gran parte del</p>	<p>È corretto: il paesaggio di cui si parla è attualmente dominato dalla monocoltura intensiva seminativa.</p>	



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per le province di Barletta –Andria Trani E Foggia

Via Valentini Alvarez, 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341

PEO: sabap-fg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Sito web: www.sabapfoggia.cultura.gov.it

territorio si distingue per le grandi estensioni monocolturali e seminatrici.		
2.4 I manufatti edilizi riprendono la tipica architettura rurale diffusa nel nord della Puglia, caratterizzata da elementi sparsi e giustapposti, in alcuni casi con la riunificazione di tutti i locali in un unico complesso. Nelle zone pianeggianti si ritrovano numerosi esempi di case coloniche costruite dall'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia, talvolta in stato di abbandono.	Le case coloniche della Riforma non sono "talvolta" in stato di abbandono ma lo è la quasi totalità, mentre talvolta sono del tutto scomparse dai poderi (demolite) e recuperate come suolo agricolo. Lo stesso destino è riservato agli elementi accessori come pollai, letamai, forni, pozzi, porcilaie, ecc.	2.4. La circostanza per cui le case coloniche della Riforma e tutte le architetture rurali, versano in stato di abbandono costituisce una delle principali motivazioni per le quali si rende necessaria la loro tutela e valorizzazione. Costituiscono infatti testimonianze dell'uso e del sistema insediativo del coto rurale. Il riconosciuto valore paesaggistico di tali architetture è alla base delle recenti iniziative regionali che con l'Avviso pubblico per il finanziamento a valere sul PNRR [M1.C3 – "Cultura 4.0"] ha inteso finanziare gli interventi di soggetti privati per il recupero conservativo e la valorizzazione di edifici storici e altre strutture tipiche del paesaggio rurale pugliese e testimonianza dell'economia agricola tradizionale e dell'evoluzione del paesaggio, allo scopo di tutelare e valorizzare i beni della cultura materiale e immateriale e di ripristinare la qualità paesaggistica dei luoghi.
2.5 Tra le strutture edilizie e i numerosi centri abitati dell'area, si segnalano complessi di rilevante interesse storico-culturale, quali l'Abbazia di Sant'Agata Martire e la sua chiesa, il complesso di Santa Maria di Ripalta [...] tra le aree soggette a decreto di dichiarazione di interesse culturale ci sono i siti di Tiati - Teanum Apulum - Civitate e di Brecciaro	Numerose altre masserie non sono presenti nell'elenco, né nel Sistema delle tutele del PPTR, come Masseria Bufalara e Masseria Tovaglia. La Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000 risulta in una preziosa fonte facilmente accessibile per il recupero di questi elementi. Si sollecita la Proponente Soprintendenza ad intraprendere azioni di tutela mirate, tramite inserimenti nella cartografia GIS del PPTR e non ponendo un generale vincolo che "ecceda nella tutela".	2.5. In merito alla Masseria Bufalara e Masseria Tovaglia, analogamente a Masseria S. Marzano, previo accertamento dello stato dei luoghi, all'interno della proposta in oggetto, potrebbero essere individuate come segnalazioni architettoniche delle "Testimonianze della stratificazione insediativa"
2.6 Il territorio risente ancora del profondo legame con il complesso sistema tratturale che costituisce il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese, interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca, e pertanto sottoposto a regime di tutela ai sensi del DM 22/12/1983. Il Regio Tratturo "Aquila-Foggia" attraversa l'area trasversalmente e risulta, in alcuni tratti, ancora leggibile; il Regio Tratturo "Celano-Foggia" e parte del braccio "Nunziatella-Stigliano" ne definisce il confine a sud	Vedi osservazione 1.3.	2.6. Vedasi le osservazioni al punto 1.2: quello che si intende tutelare non è il paesaggio inteso come scenario di "perfezione" ma come risultato di secolari sedimentazioni di segni legati al valore identitario dei luoghi
2.7 Precisazione sugli habitat di interesse comunitario del Fiume Fortore. A pag. 5	Si precisa che dai più recenti risultati del monitoraggio degli habitat della Direttiva	2.7. In effetti, questa osservazione sembra ragionevole. Tuttavia, è importante



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta –Andria Trani e Foggia

Via Valentini Alvarez, 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341

PEO: sabap-fg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Sito web: www.sabapfoggia.cultura.gov.it

<p>della Proposta, si menzionano due habitat di interesse comunitario "Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>" e "Fiumi mediterranei a flusso permanente con <i>Glaucium flavum</i>", a cui corrispondono i codici Natura 2000 rispettivamente 92A0 e 3250.</p>	<p>92/43/CEE, pubblicati con DGR 2442/2018, risulta la presenza del tipo habitat 92A0 e del tipo "Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza PaspaloAgrostidion e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i>" (3280).</p>	<p>precisare che stiamo parlando comunque di habitat di direttiva con valori simili, che sono influenzati anche dalla pressione antropica. Un sistema mirato di tutela paesaggistica non esclude una possibile evoluzione degli habitat, con il ritorno delle foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>.</p>
<p>2.8 Precisazione sulla corologia delle specie faunistiche che popolano il Fiume Fortore. A pag. 5 della Proposta, si menzionano una serie di elementi faunistici di particolare interesse biogeografico (nono, alborella meridionale, tritone italico, ululone appenninico e la raganella italiana) considerandoli "tutti endemismi del distretto zoogeografico dell'Italia centro-meridionale".</p>	<p>Sebbene il documento non fornisca la fonte, le segnalazioni risultano verosimili e coerenti con i dati in allegato al DGR 2442/2018. Invece parzialmente errata è l'attribuzione dello status di endemismo del distretto zoogeografico dell'Italia centro-meridionale, dato che il nono ha corotipo mediterraneo e la raganella italiana è un endemismo italico (Stoch & Genovesi, 2016).</p>	<p>2.8. In effetti, questa osservazione appare condivisibile. Tuttavia, ciò non diminuisce il valore faunistico di tali specie e la necessità di proteggerle. È essenziale riconoscere l'importanza di queste specie per l'ecosistema e adottare misure adeguate per la loro conservazione. Proteggere queste specie non solo contribuisce a mantenere la biodiversità, ma aiuta anche a sostenere l'equilibrio ecologico e la resilienza dell'ambiente naturale. Pertanto, è cruciale implementare strategie di tutela che siano efficaci e mirate, garantendo così la sopravvivenza delle specie e la salute complessiva degli habitat in cui vivono.</p>
<p>2.9 Precisazione sugli elementi ecologici di valore che caratterizzano l'area umida della foce del Fiume Fortore. A pag. 5 della Proposta, sono citati alcune specie e tipi di vegetazione che caratterizzano l'area umida della foce del Fiume Fortore.</p>	<p>A fianco a specie e tipi di vegetazione di valore conservazionistico, viene riportata la presenza anche del pesce <i>Gambusia affinis</i> e della pianta <i>Xanthium italicum</i>, per le quali si omette di specificare che sono in realtà specie esotiche, quindi tutt'altro che di interesse conservazionistico. Infatti <i>Gambusia affinis</i> è specie esotica invasiva di rilevanza unione (Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1203 della Commissione del 12 luglio 2022), mentre <i>Xanthium italicum</i> è specie esotica invasiva (Galasso et al., 2018).</p>	<p>2.9. In un contesto di protezione che favorisca una pianificazione volta a preservare le unità paesaggistiche, sarà fondamentale prevedere azioni di controllo delle specie aliene. Queste azioni risulteranno coerenti con gli obiettivi del vincolo proposto, garantendo la conservazione della biodiversità locale e il mantenimento degli equilibri ecologici. Inoltre, un approccio integrato che comprenda la gestione attiva delle specie aliene contribuirà a mitigare l'impatto negativo sull'ambiente, sostenendo la salute degli ecosistemi e promuovendo la resilienza del paesaggio.</p>
<p>2.10 Precisazione sulla superficie di naturalità e forestale. A pag. 5 della Proposta si attesta che "la naturalità occupa una buona parte della superficie dell'area, ricca di aree boschive".</p>	<p>Si precisa che, considerando le componenti botanico vegetazionali del PPTR quali boschi, prati e pascoli naturali, formazioni arbustive in evoluzione naturale e aree umide, che nel complesso definiscono gli spazi della naturalità, esse ricoprono il 10% della superficie totale dell'area. Considerando soltanto i boschi e le formazioni arbustive, esse occupano una superficie pari al 9% dell'intera area.</p>	<p>2.10. Infatti, l'obiettivo principale è proprio quello di proteggere un variegato mosaico che comprende sia aree "naturali" che aree agricole tradizionali, caratterizzate da una significativa impronta antropica. Questo approccio mira a conservare la biodiversità e gli equilibri ecologici, valorizzando al contempo il patrimonio culturale e storico legato alle pratiche agricole tradizionali. La tutela di questi ambienti eterogenei permette di preservare la ricchezza del paesaggio, promuovendo una coesistenza armoniosa tra la natura e l'attività umana, e garantendo la</p>



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per le province di Barletta –Andria Trani E Foggia

Via Valentini Alvarez, 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341

PEO: sabap-fg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Sito web: www.sabapfoggia.cultura.gov.it

		sostenibilità a lungo termine delle risorse naturali e culturali del territorio.
--	--	--

CRITICA ALLA DESCRIZIONE DI CONFINE

Testo della Proposta	Osservazione	Controdeduzione
	L'area oggetto della proposta manca di un carattere di unicità. Nessuno degli elementi ecologici presenti, e neppure una combinazione di questi, è sufficiente per riconoscere un valore di unicità dell'area.	Si tratta di osservazione totalmente inconferente atteso che considerazioni di tale calibro, come già ampiamente dedotto nella presente nota, rientrano nella discrezionalità tecnica altamente qualificata di cui questa Soprintendenza è titolare.

CRITICA ALL'INDAGINE BIBLIOGRAFICA O BIBLIOGRAFIA

Testo della Proposta	Osservazione	Controdeduzione
http://cartapulia.it/dettaglio?id=124386 http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/bene/dettagliobene203039 https://download.mase.gov.it/Natura2000/Materiale%20Designazione%20ZSC/Molise/04_Misure%20di%20Conservazione/DGR%20307-2011_PdG_IT7222248.pdf https://www.archeologiadigitale.it/attidaunia/pdf/15-antonacci.pdf https://www.archeologiaviva.it/6395/tiati-teanumapulm-una-citta-di-frontiera/ https://www.parcogargano.it/poi/fiume-e-foce-delfortore/ https://www.academia.edu/39588580/La_frequentazione_Altomedievale_e_Medievale_a_Breccia_Serracapriola_FG_CatalogoGeneraledeiBeniCulturaliCapitanatamedievale-1998-CalòMarianiM.S.;Dragonara.Ricognizionearcheologica,topograficaestoricasulterritoriodellediocesidiDragonara.-1985-PasquandreaR.M.;PrimericognizioniarcheologicheeanalisiarchitetonicheelsitodiDragonara(CastelnuovodellaDaunia-FG)-2004-FinocchiettiL.-NardellaC.-CostantiniA;IlcastellodiDragonara,tesidilaureaUniversitàG.D'Annu	<p>I testi consultati nell'indagine bibliografica ed elencati nell'apposito capitolo Bibliografia, appaiono nutriti e circostanziati per le epoche storiche che vanno dalla preistoria al Medioevo. Tuttavia qui si interrompono le ricerche bibliografiche del Proponente, le quali, infatti risultano drammaticamente carenti proprio su quella epoca storica recente che più di tutte ha inciso sulla trasformazione del paesaggio in senso agricolo intensivo, che si inaugura a partire dagli anni '20 del XX secolo e si conclude circa 50 anni dopo negli anni '60. Ad oggi viviamo e percepiamo proprio quegli stessi assetti di paesaggio agricolo. Ma non solo non vengono menzionati testi che trattino la storia delle politiche agricole del XX secolo, ma non vengono neanche riportati testi che trattino le conseguenze della fine della feudalità (1806), con la soppressione degli ordini monastici e la confisca dei beni, la soppressione della Regia Dogana Mena delle Pecore e la relativa ripercussione sulla gestione del territorio agricolo. In generale, la proposta non cita le fonti dei dati ecologici e l'elenco bibliografico è scarso di riferimenti alla letteratura scientifica. La scarsità di prove documentali ha l'effetto che espressioni quali ad esempio quelle riportate a pag. 6 della proposta, "la valenza ecologica è alta" oppure "una valenza medio-alta per la presenza significativa di boschi", appaiono valutazioni soggettive ed enfatiche. Con ciò non si vuole sminuire l'importanza dei sistemi ecologici esistenti nell'area, che è documentata da fonti affidabili quali il DGR 2442/2018, ma questa non sembra essere un</p>	NESSUNA CONTRODEDUZIONE



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per le province di Barletta –Andria Trani E Foggia
 Via Valentini Alvarez, 8 – 71121 FOGGIA – Tel. 0881-723341
 PEO: sabap-fg@cultura.gov.it / PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it
 Sito web: www.sabapfoggia.cultura.gov.it

<p> nzio,Pescara1983-NardellaC.; IlcastellodiDragonara,tesidilaureaU niversitàG.D'Annu nzio,Pescara1983-CostantiniA.; LaPouille.DuVIauXIIsiècle- MartinJ.M.; LecartulairedeS.MatteodeSeulgoiae nCapitanate(Regi strod'InstrumentidiS.MariadelGual do)-1987 -MartinJ.M.- MartinJ.M.;tomoVIII; Castelli,torriedoperefortificatediPu glia-1974-DeVitaR.; Tiati- TeanumApulum-Civitae:-1993- AntonacciSampaoloE.-QuiliciL.; Dall'abitatoallacittà.Laromanizzazi onedellaDauniaattr aversol'evoluzionedeisistemiinsedi ativi-2008 -MarchiM.L.-VolpeG.- StrazzullaM.J.-LeoneD.; ImonasteribenedettinidellaCapitana tamedievaleinIns ediametibenedettiniinPuglia,Pasq ualeCorsi, catalogodellamostra(Bari1980- 1981),acuradiM.S.CalòMariani,vol. I,Galatina1980; Benedettinieordinimonasticocavall ereschiinCapitanataduranteilMedio evoinCapita natamedievale,Pasquale Corsi(acuradiM.S.CalòMariani),Fo ggia1998; CodicediplomaticodelMonasterobe nedettinodiS.Mari adiTremi,Roma,ArmandoPetrucchi ,1960,p. XV; Masseriemedievali.Masserie,massa riecarestiedaFederi coHallaDoganadellepecore- RaffaeleLicinio, MarioAddaEditore,Bari1998. </p>	<p> requisito sufficientemente forte a sostenere la proposta in oggetto. Questa considerazione appare ancora più evidente quando si delimita l'area, come se le aree geografiche limitrofe avessero un'importanza ecologica inferiore. </p>	
--	--	--

ANALISI SWOT DELLA PROPOSTA

Sul punto lo scrivente si limita a commentare solo quelli che per l'osservante sono individuati come i punti di debolezza e/o minacce.

PUNTI DI DEBOLEZZA (W):

- *W.1 Mancanza di una casistica di applicazione della Disciplina d'uso per gli interventi sul territorio*

A riguardo non è condivisibile l'osservazione W1. Per facilitare gli operatori nell'individuazione degli interventi e le modalità realizzative compatibili con le esigenze



di tutela, sia la disciplina d'uso, sia le componenti che strutturano il paesaggio sono state mutate dal PPTR.

- *W.2 Mancanza di caratteri di unicità dell'area*
 - *Annotazione a W.2 Nonostante l'area sia caratterizzata da diversi elementi identitari, questi sono propri di un territorio molto più vasto, che va oltre i limiti definiti dalla Proposta.*

Il punto W2 piuttosto che evidenziare un punto di debolezza sembrerebbe un'esortazione ad estendere la proposta di tutela, infatti l'osservante afferma che l'area è caratterizzata da diversi elementi identitari propri di un territorio molto più vasto, che va oltre i limiti definiti dalla proposta. Allo stesso tempo contraddice quanto asserito nelle osservazioni, ovvero la mancanza di elementi identitari.

- *W.3 Il quadro conoscitivo della Proposta non è elaborato con un adeguato approfondimento. La conseguenza è la mancata definizione dell'oggetto da tutelare.*
 - *Annotazione a W.3 Ad esempio, si vuole tutelare la coltivazione intensiva sul territorio così come viene fatto da circa sessant'anni? E questo che si intende per "immagine identitaria e storicizzata del paesaggio della bassa valle del Fortore"?*

In merito al W3 in cui l'osservante chiede se si vuole tutelare la coltivazione intensiva e se questa fa parte dell'immagine identitaria e storicizzata del paesaggio della bassa valle del fortore è doveroso chiarire ciò che si intende per Paesaggio.

Ci sono tante definizioni di paesaggio che non permettono una precisa e univoca concettualizzazione, ma tutte concordano nel suo carattere principale: la complessità. Caratteristica dovuta alla sua doppia natura, fisica (già di per sé complessa, strutturata in sistemi territoriali) e simbolica (sistemi di significazione), che Michael Jakob nel "Il paesaggio" (Il Mulino 2009) ha semplificato nella formula Paesaggio = Natura (intesa come spazio complesso e multidimensionale) + Soggetto ($P=N+S$).

Da ciò ne deriva che è fondamentale rilevare e tutelare i valori contemporaneamente naturali e antropici, che compongono le identità locali e sono il frutto della sedimentazione di trasformazioni di lunga durata.

La Convenzione Europea del Paesaggio introduce il concetto di percezione del territorio da parte della popolazione quale elemento cruciale per la definizione del paesaggio, sottolineando come esso costituisca una componente essenziale dell'identità locale.

Con la definizione di paesaggio come "parte di territorio così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni" (CoE 2000) il paesaggio non è più inteso solo secondo canoni puramente estetici e soggettivi, ma come insieme di conoscenze condivisibili dalla popolazione. Paesaggio dunque tutelato non più come scenario di "perfezione" ma come risultato di secolari sedimentazioni di segni legati al valore identitario dei luoghi.

MINACCE (T)

- *T.1 Il Vincolo verosimilmente aumenterebbe i costi di investimento causato dall'obbligo di istanza di autorizzazione paesaggistica, per gli attori economici locali.*
 - *Annotazioni a:*
 - T.1 Ad esempio, si scoraggerebbero forme di agricoltura ad alto valore aggiunto (colture protette).*



T.2 Ad esempio, si scoraggerebbero forme di agricoltura ordinaria quali il vigneto a tendone.

T.3 Ad esempio, si disincentiverebbe il recupero dei manufatti rurali diffusi e non presenti nel Sistema delle Tutele del PPTR (case coloniche della Riforma, elementi accessori, ecc.).

In merito ai punti T.1, T.2, T.3 definiti come “Minacce” non si comprende quale sia la Disciplina d’uso che “disincentiverebbe/scoraggerebbe” forme di agricoltura ad alto valore aggiunto “colture protette”, forme di agricoltura ordinaria quali vigneto a tendone, il recupero dei manufatti rurali diffusi e non presenti nel Sistema delle tutele de PPTR.

SUGLI IMPIANTI GIA’ AUTORIZZATI:

Fermo ed impregiudicato quanto sopra dedotto si rileva che la normativa d’uso allegata alla proposta *de quo* e le prescrizioni ivi contenute non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale *et similia* così come stabilito ex art. 12, comma 3 bis, del D.Lgs. 387/2003: “ *Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti. Il secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42”*

Pertanto, le considerazioni già formulate per TERNA Rete Elettrica Nazionale spa in merito alla non operatività della Proposta *de quo* nei termini di cui la normativa sopra richiamata, valgono anche per le altre società osservanti e per i rispettivi impianti i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico *de quo*, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti.

LA SOPRINTENDENTE
Arch. Anita GUARNIERI*

*Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 82 del 7 marzo 2005



MINISTERO
DELLA
CULTURA